

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

LA NUOVA ROTTAMAZIONE DEI CARICHI PENDENTI PRESSO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

Dopo la prima versione della c.d. rottamazione dei carichi a debito presenti presso l'agente per la riscossione, a mezzo del decreto collegato alla Legge di Stabilità 2018, ancora in attesa di conversione in legge, viene proposta una nuova versione di tale sanatoria. In linea generale, il debitore che decidesse di aderire all'agevolazione dovrà versare quanto dovuto in termini di capitale e aggio di riscossione, risparmiando tuttavia le sanzioni e gli eventuali interessi di mora.

Il nuovo provvedimento è sostanzialmente suddiviso nelle seguenti varianti:

- recupero delle rate eventualmente non versate aderendo alla precedente rottamazione. Con tale operazione si ha una sostanziale riammissione in termini di coloro che, avendo omesso versamenti, sarebbero di fatto decaduti dall'agevolazione richiesta. Nel testo originario del D.L., il versamento di tali rate rimaste inevase sarebbe dovuto avvenire entro il prossimo 30 novembre. Con il maxiemendamento approvato al Senato, tale termine è stato per il momento posticipato al 7 dicembre. Adesso il testo è passato alla Camera per essere convertito in legge;
- riapertura della precedente rottamazione, riguardante i carichi notificati tra il 2000 e il 2016, per coloro che si erano visti respingere la domanda al tempo presentata, in quanto, in relazione a piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto al versamento delle rate scadenti tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016. Tali soggetti, secondo il testo normativo originario, avrebbero dovuto presentare il modello DA-R, secondo le istruzioni esposte sul sito dell'agente della riscossione, entro il prossimo 31 dicembre. Con il passaggio in Senato, tale data è stata posticipata al 15 maggio 2018;
- rottamazione *bis*, a mezzo della quale il debitore potrà richiedere di effettuare il pagamento di capitale e aggio, risparmiando sanzioni e interessi di mora, per i carichi notificati tra il 1° e il 30 settembre 2017. Se questa era la sistemazione dell'agevolazione, nel testo originario del decreto, dopo il passaggio al Senato la rottamazione è stata estesa a tutti i carichi notificati tra il 2000 e il 30 settembre 2017; quindi, con ampliamento del periodo di riferimento. Per aderire il debitore dovrà inviare il modello DA-2017 entro il 15 maggio 2018; dopo il passaggio in Senato, tale scadenza non ha subito modifiche.

Come si nota, quindi, per avere un calendario definitivo della nuova agevolazione occorrerà attendere la conversione in legge del decreto collegato alla Legge di Stabilità 2018. Particolare attenzione, tuttavia, dovranno porre coloro che si trovano nella condizione di dover sanare eventuali mancati pagamenti di rate scaturenti dalla precedente rottamazione. Sul punto si è creato un problema: la scadenza normativa, tuttora in vigore, è posta al 30 novembre, mentre l'efficacia della modifica introdotta in Senato, con posticipazione al 7 dicembre, dovrà attendere la conversione in legge. Resta quindi da verificare cosa accadrà prima del 30 novembre prossimo.

Da ultimo, l'agente per la riscossione rende noto che è stato approntato il servizio *on line* "Fai D.A. te", a mezzo del quale il contribuente potrà sia richiedere l'elenco delle cartelle che potranno essere rottamate,

sia presentare la relativa domanda di agevolazione. Il tutto si svolgerà redigendo un modulo con i propri dati e indicando un indirizzo *e-mail* sul quale ricevere la convalida della richiesta.

Altre forme di presentazione della domanda, come nelle precedente versione, sono l'invio a mezzo Pec del modello cartaceo, ovvero la sua presentazione presso gli sportelli dell'Agenzia Entrate Riscossione.